

L'**obiettivo dell'elaborato** è verificare la configurabilità di una responsabilità *ex crimine* delle aggregazioni societarie e l'applicabilità ad esse del D.lgs. 231/2001.

L'analisi riguarda non solo il fenomeno delle aggregazioni "permanenti" (c.d. **gruppi di imprese**), ma anche i **Raggruppamenti Temporanei di Imprese**.

L'**attività di ricerca** si è concentrata dapprima sull'analisi della disciplina della responsabilità dell'ente singolarmente considerato, **per poi soffermarsi sulla declinazione degli istituti del D.lgs. 231 all'interno dei gruppi**, con attenzione al tema della *compliance*.

Esaminati i concetti di "controllo" e "collegamento", si procede con l'analisi dell'"**interesse di gruppo**" e del rapporto con l'interesse quale criterio di imputazione *ex art. 5 D.lgs. 231*.

Poiché il decreto non disciplina l'ipotesi in cui l'illecito sia compiuto nel contesto del gruppo, ci si interroga circa l'estensibilità della responsabilità del singolo ente alle società sorelle qualora perseguano un programma unitario.

Diversi orientamenti tentano configurarne la responsabilità punitiva in base ai **principi generali**, ma ognuno presenta criticità: si propone di configurare la *holding* quale amministratore di fatto delle controllate; di individuare una posizione di garanzia in capo alla controllante verso le società dipendenti; infine, e questa è la tesi con più consensi, si applica la disciplina *ex art. 110 c.p.* ai soggetti concorrenti nell'illecito, impegnando la responsabilità degli enti in cui sono incardinati.

Il fenomeno si lega al tema della ***compliance nelle organizzazioni pluripersonali***. L'elaborato si sofferma sui requisiti necessari alla redazione di un **Modello 'tailor made'** alla luce della sentenza del **Trib. Milano n. 1070/2024**, per poi esaminare gli orientamenti relativi al **giudizio di idoneità** dei MOG.

Prendendo atto dell'**impossibilità di configurare una "compliance di gruppo"**, l'analisi si concentra sull'attività di **adozione ed efficace attuazione dei Modelli nei gruppi di società** con attenzione alla **strutturazione del MOG della holding**. In particolare, viene in rilievo il ruolo della controllante quale "garante" dei principi di corretta gestione societaria nei confronti delle eterodirette. L'attenzione alla gestione del rischio-reato implica la disamina del rapporto tra *compliance* ed **Intelligenza Artificiale**, compendiabile nella locuzione **"Digital Criminal Compliance"**. La digitalizzazione dei MOG, quali "banchi di prova" dell'IA nell'ordinamento penale, consente di espletare una più capillare attività di mappatura e valutazione dei rischi, con **riflessi in tema di corporate fault** evidenziati dalla dottrina.

Sul punto, l'elaborato analizza altresì il fenomeno della ***reactive compliance* dell'ente**, procedendo ad approfondire il **nesso tra gestione del rischio-reato e giustizia riparativa**.

Partendo da un'analisi del sistema statunitense, si prosegue con un raffronto con l'ordinamento italiano. L'esame degli istituti di "giustizia negoziata" dei sistemi di *common law* acquista concretezza con la disamina dei recenti **casi DHL ed Esselunga**, conclusi con l'archiviazione nei confronti degli enti indagati a fronte di condotte di *compliance post factum*. Questi casi di **archiviazione "meritata"** da parte dell'ente positivamente attivatosi consentono di porre l'accento sull'esistenza e consistenza del fenomeno della "*reactive compliance*" anche nell'ordinamento interno. Pertanto, si prosegue con l'analisi del tema esaminando le condotte riparatorie della *holding* e le possibili ricadute sulla strutturazione dei MOG delle società dipendenti.

È attuale l'attenzione alla *compliance*, **in particolare reattiva**, per escludere la perseguibilità dell'ente (ri)organizzatosi; tuttavia, vanno accolte le osservazioni in relazione ai riflessi della *e-compliance ex ante* sulla colpa di organizzazione.

Il tema si lega al fenomeno dei **Raggruppamenti Temporanei di Imprese**. Preso atto della peculiare struttura di tali aggregazioni provvisorie, la Cassazione, nella **sentenza Fisia Italimpianti**, esclude la configurabilità di una responsabilità 231 di un RTI. Tuttavia, la pronuncia è smentita dalla prassi consistente nell'applicare misure cautelari nei confronti di enti appartenenti al medesimo RTI, che tuttavia non hanno alcuna "signoria dell'accadere" rispetto all'attività entro cui l'illecito è consumato.

Con riguardo al tema della **compliance**, il raggruppamento temporaneo rende difficile l'espletamento di una capillare attività di *risk analysis* e la predisposizione di idonei MOG a causa dei requisiti di analiticità richiesti. **Il problema si pone anche *post factum***: nell'ipotesi di illecito consumato all'interno di un ente di un RTI, **le eventuali condotte riparatorie potranno essere realizzate solo da quest'ultimo**, non potendosi esigere un'attivazione degli altri in base ad asserite responsabilità di posizione; **né potrà richiedersi un'intromissione della società capofila** nella gestione dell'ente *a latere* al fine di correggerne le disorganizzazioni.

In caso di RTI, trattandosi di aggregazioni temporanee, non esiste una "politica di gruppo"; invece, **in tema di gruppi**, si sostiene che la *holding* possa irradiare nel gruppo principi di *compliance* comuni. Pertanto, è possibile configurare **in capo alla holding** un '**onere di indicare la retta via**' in caso di illecito consumato all'interno del gruppo, ma è chiaro che **non possono sorgere obblighi riparatori in capo ad essa per la mera appartenenza al gruppo**, né è possibile estendere gli effetti della *compliance* riparativa di altro ente del gruppo.

All'esito, l'elaborato constata che **l'intero sistema risulta strutturato sulla commissione del reato da parte di un unico soggetto nell'ente singolarmente considerato** e si presta a generare fenomeni di **moltiplicazione indifferenziata delle responsabilità** (*ex art. 110 c.p.*) **nei casi di aggregazioni societarie**, in quanto **non destinatarie della disciplina 231**: occorre un intervento legislativo, onde evitare la proliferazione di responsabilità c.d. da mera posizione.